

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Visto il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", di seguito denominato Codice;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 960 del 27/06/2005 "Direttiva in materia di trattamento di dati personali con particolare riferimento alla ripartizione di competenze tra soggetti che effettuano il trattamento - modifica ed integrazione delle deliberazioni di Giunta regionale n. 447/2003 e n.1878/2004"; tale direttiva è stata riproposta nell'appendice 5 dell'Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 450 del 03/04/2007;

Visto il Regolamento di organizzazione e contabilità dell'Agenzia regionale di protezione civile, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1769 del 11/12/2006 ed in particolare gli artt. 14 "Servizi informatici" e 15 "Trattamento dei dati personali";

Evidenziato che:

- nella Regione Emilia-Romagna, avuto riguardo alle strutture organizzative della Giunta, sono stati adottati le "Linee guida della Giunta della Regione Emilia-Romagna in materia di protezione di dati personali" approvate con deliberazione di Giunta n. 1264/2005 e i Disciplinari tecnici in materia di protezione dei dati personali, tra cui il "Disciplinare tecnico in materia di videosorveglianza nella Giunta e nell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna" approvato con determinazione n. 604/2007 del Direttore Generale all'Organizzazione, Personale, Sistemi informativi e Telematica;
- con propria determinazione n. 3035 del 19 marzo 2008 sono stati recepiti i principi delle Linee Guida e i Disciplinari tecnici di cui sopra, con gli adattamenti, ove valutato opportuno o necessario, di alcune parti di questi ultimi al contesto organizzativo e funzionale dell'Agenzia regionale,

esplicitati negli indirizzi applicativi di cui all'Allegato A alla medesima determinazione;

- nel citato Allegato A, per le ragioni ivi indicate, sono state evidenziate alla lettera C.5 solo alcune parti del richiamato Disciplinare tecnico in materia di videosorveglianza, alla cui lettura integrale sono comunque stati invitati tutti i collaboratori dell'Agenzia;
- il citato Disciplinare tecnico in materia di videosorveglianza prevede, tra l'altro, che i sistemi di videosorveglianza devono essere installati, configurati e programmati in modo da escludere ogni uso superfluo o ridondante di immagini e dati personali e che, pertanto, non è consentito l'utilizzo di videocamere brandeggiabili, di sistemi di zoom o di ingrandimento delle immagini se non con mero adattamento bidimensionale dell'immagine fissa;
- dal provvedimento generale in materia di videosorveglianza del 29 aprile 2004, adottato dal Garante per la protezione dei dati personali, non si evince un aprioristico divieto d'impiego di apparecchiature mobili e di zoom automatici; infatti il Garante nel prescrivere tra l'altro, in applicazione del principio di necessità, l'esclusione di ogni uso superfluo e il divieto di eccessi e ridondanze, prevede anche, in riferimento al principio di proporzionalità, che quest'ultima va valutata in ogni fase o modalità del trattamento, per esempio quando si deve stabilire la dislocazione, l'angolo visuale, l'uso di zoom automatici e le tipologie - fisse o mobili - delle apparecchiature;

Considerato che la normativa nazionale (L. n. 225/1992) e regionale (L.R. n. 1/2005) in materia di protezione civile perseguono l'obiettivo di garantire la salvaguardia dell'incolumità dei cittadini, la tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale ed artistico e degli insediamenti civili e produttivi dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi;

Considerato altresì che tra le principali attività di protezione civile rientrano quelle di:

- previsione, dirette allo studio delle cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi e alla individuazione delle zone soggette agli stessi;
- prevenzione, volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti ad eventi calamitosi anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione;
- preparazione e pianificazione dell'emergenza;
- allertamento degli enti e delle strutture operative di protezione civile nonché della popolazione, sulla base dei dati rilevati dalle reti di monitoraggio e sorveglianza del territorio;
- soccorso alle popolazioni colpite da eventi calamitosi mediante interventi volti ad assicurare ogni forma di prima assistenza;

Dato atto che l'Agenzia regionale di protezione civile:

- è la struttura che in base alla citata L.R. n. 1/2005 provvede all'espletamento delle suddette attività, anche in concorso con altre strutture tecniche ed operative del sistema regionale di protezione civile;
- nel perseguire l'obiettivo primario della prevenzione e della riduzione dei rischi presenti sul territorio regionale, ed in particolare di quelli idraulici ed idrogeologici, costituenti la causa più frequente di eventi calamitosi sul territorio regionale, ritiene improcrastinabile il progetto di potenziare il sistema di monitoraggio degli stessi anche attraverso strumenti efficaci di videosorveglianza delle aree a rischio, salvaguardando in ogni caso il rispetto dei principi di necessità e proporzionalità previsti dal Codice nel caso di rilevamento in tali occasioni ed in via del tutto casuale di dati personali;

Considerato che:

- l'esigenza di dotarsi di un sistema integrato di videosorveglianza, anche mediante l'impiego di

telecamere, con zoom e brandeggio, telecamere trasportabili e telecamere su mezzo mobile, risponde alla necessità, oltre che di assicurare per finalità di prevenzione il monitoraggio di aree del territorio regionale soggette ai rischi suddetti, di consentire agli organi tecnici e alle autorità di protezione civile di poter assumere, soprattutto in situazioni di crisi e di emergenza in atto, le decisioni più opportune, efficaci e tempestive per attivare la macchina operativa e il soccorso alle popolazioni interessate;

- a tal fine è quindi necessario che le autorità preposte possano prendere visione dalle sale operative, in cui di norma si riuniscono anche le unità di crisi, del livello di gravità ed estensione dei fenomeni naturali e della loro evoluzione;
- la visualizzazione da remoto e secondo diverse angolazioni e inquadrature di sezioni, tratti e aspetti particolari delle aree interessate dagli eventi calamitosi permette di valutare e definire con maggiore precisione le modalità organizzative, le misure, gli strumenti e i mezzi da mettere in campo per intervenire sul posto anche in supporto agli operatori e squadre operative eventualmente presenti in loco;
- un sistema di videosorveglianza con le sole telecamere a immagine fissa, non solo rischia di obbligare l'amministrazione ad installarne sul territorio un numero sensibilmente superiore a quelle con brandeggio, ma soprattutto non assicurerebbe la necessaria completezza delle informazioni e degli elementi conoscitivi funzionali all'approntamento sia di adeguate misure di prevenzione sia di pronti interventi nelle fasi di crisi e di emergenza;

Ravvisata, pertanto, la necessità di procedere ai necessari adeguamenti del richiamato Disciplinare tecnico in materia di videosorveglianza alle specifiche esigenze funzionali dell'Agenzia regionale di protezione civile, integrando la lettera C.5 dell'Allegato A alla propria determinazione n. 3035/2008 con le precisazioni riportate nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, ove si prescrivono le limitazioni e

gli accorgimenti tecnici atti a prevenire o a ridurre al minimo il rischio di rilevamento con telecamere dotate di brandeggio e zoom di immagini e dati personali che, sia pur in via del tutto casuale, potrebbero essere raccolti nel corso di operazioni di video-monitoraggio di aree del territorio regionale soggette a rischi naturali;

Dato atto che il richiamato Disciplinare tecnico, pur essendo stato approvato previo accordo con le Organizzazioni sindacali, non richiede, ai fini degli adeguamenti integrativi di cui sopra, una sua preliminare modifica né un rinnovato previo accordo con le OO.SS., in considerazione sia del fatto che tutti i Disciplinari tecnici adottati per le strutture della Giunta regionale possono e anzi devono, ove opportuno e necessario, essere adattati ai contesti organizzativi e funzionali degli enti della Regione, tra cui l'Agenzia regionale di protezione civile, quali appunto enti titolari autonomi del trattamento di dati personali, sia del fatto che gli adattamenti in questione attengono alle operazioni di video-monitoraggio che non interessano luoghi di lavoro ma, come ampiamente esplicitato in precedenza, riguardano aree del territorio regionale soggette a rischi naturali;

Dato atto, inoltre, che nella lettera C.4) degli indirizzi applicativi di cui al richiamato Allegato A alla propria determinazione n. 3035/200 sono stati rilevati i seguenti refusi:

- le parole "diritto di ottenere la conoscenza" sono state trascritte, per mero errore materiale, a chiusura del terzo alinea del primo capoverso invece che essere trascritte nel secondo capoverso, subito dopo la seguente frase "la prima, riferita ai primi tre commi dell'art. 7, consiste nel"; pertanto, tale frase va integrata con le parole "diritto di ottenere la conoscenza";
- l'ultimo alinea del sesto capoverso è stato trascritto per mero errore materiale e quindi va soppresso;

Ritenuto opportuno che il testo del richiamato Allegato A venga pubblicato nel sito internet dell'Agenzia regionale di protezione civile, sezione "privacy" nella versione coordinata con le rettifiche e le integrazioni di cui alla presente determinazione e al citato Allegato 1;

Richiamate:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 450 del 3 aprile 2007 "Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/2006 e 1663/2006. Modifiche agli indirizzi approvati con delibera 447/2003 e successive modifiche";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1499 del 19 settembre 2005 "Preliminari disposizioni procedurali e di organizzazione per l'attivazione dell'Agenzia regionale di protezione civile ai sensi dell'art. 1, comma 6, e art. 20 e seguenti, L.R. 7 febbraio 2005, n. 1", con la quale lo scrivente è stato nominato Direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1769 del 11 dicembre 2006 "Agenzia regionale di protezione civile: modifica della propria deliberazione n. 1499/2005 e approvazione del relativo regolamento di organizzazione e contabilità;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 450/2007;

D E T E R M I N A

per le ragioni espresse nella parte narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate

1. di dare atto che con propria determinazione n. 3035/2008 è stato, tra l'altro, recepito il "Disciplinare tecnico in materia di videosorveglianza nella Giunta e nell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna", approvato con determinazione dirigenziale n. 604/2007, e che nell'Allegato A alla propria citata determinazione, per le ragioni ivi indicate, ne sono state evidenziate alla lettera C.5 solo alcune parti, invitando tutti i collaboratori dell'Agenzia alla lettura integrale dello stesso;

2. di adeguare il Disciplinare tecnico, richiamato al precedente punto 1, alle specifiche esigenze funzionali dell'Agenzia regionale di protezione civile, integrando la lettera C.5 dell'Allegato A alla propria determinazione n. 3035/2008 con le precisazioni riportate nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, ove si prescrivono le limitazioni e gli accorgimenti tecnici atti a prevenire o a ridurre al minimo il rischio di rilevamento con telecamere, dotate di brandeggio e sistemi di zoom, di immagini e dati personali che, sia pur in via del tutto casuale, potrebbero essere raccolti nel corso di operazioni di video-monitoraggio di aree del territorio regionale soggette a rischi naturali;
3. di sopprimere le parole "diritto di ottenere la conoscenza" dall'ultimo alinea, primo capoverso, lettera C.4, dell'Allegato A alla propria determinazione n. 3035/2008 e di inserirle nel secondo capoverso della medesima lettera C.4 dopo la frase "la prima, riferita ai primi tre commi dell'art. 7, consiste nel"; le parole "diritto di ottenere la conoscenza" sono state trascritte, per mero errore materiale, a chiusura del terzo alinea del primo capoverso invece che essere trascritte nel secondo capoverso, subito dopo la seguente frase "la prima, riferita ai primi tre commi dell'art. 7, consiste nel"; pertanto, tale frase v`a integrata con le parole "diritto di ottenere la conoscenza"; di sopprimere, altresì, alla medesima lettera C.4 l'ultimo alinea del sesto capoverso, trascritto per mero errore materiale;
4. di stabilire che il testo dell'Allegato A alla propria determinazione n. 3035/2008 venga pubblicato nel sito internet dell'Agenzia regionale di protezione civile, sezione "privacy", nella versione coordinata con le rettifiche e le integrazioni previste dalla presente determinazione e dall'Allegato 1;
5. di comunicare il presente atto e l'Allegato 1 ai collaboratori dell'Agenzia regionale di protezione civile, acquisendo da ciascuno di essi dichiarazione di presa visione, tramite firma su apposito elenco.

IL DIRETTORE

(Ing. Demetrio Egidi)

ALLEGATO 1

Avuto riguardo al sistema di videosorveglianza delle aree del territorio regionale soggette a rischi naturali, ed in particolare al rischio idraulico ed idrogeologico, si dispone che, diversamente da quanto stabilito nel "Disciplinare tecnico in materia di videosorveglianza nella Giunta e nell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna" approvato con determinazione del Direttore all'Organizzazione, Personale, Sistemi informativi e Telematica n. 604/2007, è consentito l'utilizzo di videocamere brandeggiabili, di sistemi di zoom o di ingrandimento delle immagini delle aree suddette, facendo presente che, ove l'angolo visuale sia in grado di riprendere il passaggio di persone che entrano nel campo visivo e quindi di rilevare dati personali occorre operare nell'ambito di un quadro articolato di garanzie.

Innanzitutto si sottolinea quanto già previsto dal citato Disciplinare Tecnico in materia di videosorveglianza ovvero che, per quanto riguarda l'Agenzia, solo gli operatori della stessa incaricati per iscritto del trattamento dei dati personali mediante l'impiego di videocamere possono effettuare le seguenti operazioni:

- consultazione in tempo reale;
- registrazione;
- consultazione dei dati registrati;
- conservazione dei dati registrati;
- effettuazione di copie;
- comunicazione;
- cancellazione.

Quanto alla possibilità che tali dati possano essere conosciuti anche da soggetti diversi dall'Agenzia, si rinvia al Regolamento regionale n. 2/2007, in materia di operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari, in cui è previsto (art. 23) che l'Agenzia può comunicare ai componenti istituzionali ed

alle strutture operative di protezione civile di cui alla L. n. 225/1992 e alla L.R. n. 1/2005 i dati necessari allo svolgimento delle attività di previsione, prevenzione, pianificazione e gestione delle emergenze, tra le quali rientra il monitoraggio di aree a rischio del territorio regionale anche con sistemi di videosorveglianza.

Si evidenzia tuttavia che, con riferimento sia ai trattamenti effettuabili dagli operatori dell'Agenzia appositamente incaricati sia alla comunicazione dei suddetti dati a soggetti diversi dall'Agenzia, giusta la suddetta norma regolamentare che ne legittima l'operazione, è comunque necessario, ove lo stato della tecnica lo consenta, fare uso di apposite maschere per evitare di visualizzare aree, programmabili a priori, che potrebbero non rivelarsi di interesse per le finalità di protezione civile nonché, ove tecnicamente possibile, schermare le immagini delle persone o di cose e oggetti (ad esempio automezzi, dalla cui targa si può risalire all'identità del proprietario, salvo che si tratti di automezzi di proprietà delle componenti e strutture operative del sistema di protezione civile) che entrino casualmente nel campo visivo delle videocamere. A tale scopo si procederà ad un'indagine di mercato per verificare l'esistenza e la disponibilità di appositi SW.

Ove non sia tecnicamente possibile schermare le predette immagini, i sistemi zoom da parte degli operatori incaricati delle operazioni di cui sopra dovranno essere utilizzati nei limiti strettamente indispensabili e necessari a consentire l'inquadratura dell'area a rischio e di interesse per le finalità di protezione civile.

La videosorveglianza delle aree suddette può essere effettuata anche con i cd. sistemi "trasportabile" e "mobile".

Con il primo si intende il sistema che, sia per le apparecchiature di ripresa sia per quelle di trasmissione e di sostegno/contenimento delle medesime, abbia spiccate caratteristiche di trasportabilità ed autonomia e sia quindi facilmente spostabile in aree diverse.

Con il secondo si intende il sistema di video-monitoraggio e trasmissione dati da autoveicolo.

Anche con riferimento a tali sistemi valgono le regole di garanzia di cui sopra, con l'ulteriore precisazione che le operazioni di ripresa, tramite gli stessi, essendo

caratterizzate da una maggiore flessibilità di manovra, devono evitare, per quanto oggettivamente possibile, inquadrature di persone che attraversano le aree monitorate.